

STATUTO

Art. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita, con sede a Trieste in Via di Servola numero civico 114, presso la Casa del Popolo - Ljudski Dom "Zora Perello", ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017, di seguito indicato come CTS) e successive modificazioni ed integrazioni, e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, l'Associazione non riconosciuta, denominata

CIRCOLO POPOLARE SERVOLANO-ŠKEDENJSKI LJUDSKI KROŽEK "FALISCA" (indicata anche come "Associazione" nel presente testo). La denominazione sociale dell'Associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Associazioni di Promozione Sociale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o, nelle more della sua istituzione, in registri considerati equivalenti, sarà integrata automaticamente con l'acronimo "APS" e diventerà

APS CIRCOLO POPOLARE SERVOLANO-ŠKEDENJSKI LJUDSKI KROŽEK "FALISCA".

Art. 2 - SCOPO SOCIALE

L'Associazione, che svolge attività culturale, ricreativa e sportiva, è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, a carattere volontario, democratico ed antifascista ed ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, e contribuire alla crescita culturale, civile e democratica dei propri soci, come dell'intera comunità, realizzando attività culturali, ricreative, turistiche, sportive e formative, divulgando la cultura della convivenza, le tradizioni democratiche e popolari di Servola, la tutela dell'identità italiana e di quella slovena, la multiculturalità ed il plurilinguismo.

Sono finalità dell'Associazione:

- la promozione del benessere delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicità;
- la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione, la produzione e fruizione culturale;
- il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione dell'accesso universale alla conoscenza, al sapere, all'educazione, alla cultura, all'uso delle nuove tecnologie della comunicazione;
- la promozione della cultura cinematografica e audiovisiva, ai sensi della L. 220/2016, attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi, pubblicazioni e iniziative di formazione del pubblico riferite particolarmente al mondo giovanile e alle istituzioni scolastiche;
- la promozione di un approccio di genere nell'Associazione e nella società, la piena valorizzazione delle potenzialità delle donne,

ALLEGATO al BDO
Reg. n. 25-02-2022
N° 709 3
P. # ...
FUNZIONARIO
Giuliano Gandin

delle loro esigenze e del loro ruolo come elemento fondante una società giusta e migliore per tutti, la lotta a ogni forma di discriminazione e di violenza:

- la promozione e l'ampliamento dei luoghi, delle occasioni e delle attività ludiche, di socialità, sportive, fisiche e motorie, con finalità formative, didattiche, ricreative e culturali, finalizzate alla crescita individuale e collettiva e alla promozione di stili di vita attivi incentrati sul movimento e a migliorare la qualità della vita dei soci e di tutti i cittadini.

Gli atti sociali dell'Associazione sono redatti - per quanto possibile - in lingua italiana ed in lingua slovena.

Art. 3 - ATTIVITA' SOCIALI

L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:

a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS;

b) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

c) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; in particolare l'Associazione si propone di realizzare le dette finalità attraverso la promozione di attività quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, spettacoli, rassegne, festival, mostre, convegni, corsi, seminari, gare, inchieste, anche in collaborazione con altri soggetti;

d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale, con l'organizzazione di momenti di partecipazione collettiva in tal senso;

e) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, da realizzarsi autonomamente e/o in collaborazione con le scuole del territorio e con altri soggetti;

f) riqualificazione di beni pubblici, non o sotto-utilizzati, mediante interventi sul territorio di recupero di tali beni;

g) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi), con la collaborazione ad iniziative quali la produzione ed il consumo di energia sostenibile e la promozione di tali pratiche, nonché l'informazione e lo studio per svi-

luppare la vivibilità dell'ambiente circostante.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma d'ignoranza, d'intolleranza, di violenza, di censura, d'ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d'intervento dell'Associazione.

In generale sono potenziali settori di intervento dell'Associazione, ove compatibili, le attività di cui all'articolo 5 del CTS e successive modificazioni e integrazioni.

L'Associazione può inoltre svolgere attività di somministrazione ai soci di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generali, come previsto dall'art. 85 comma 4 del CTS.

L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.

Art. 4 - SOCI

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 c.1 del CTS. Può diventare socio chiunque approvi le finalità dell'Associazione, si riconosca nel presente Statuto e abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, dalla propria cittadinanza, nazionalità o identità etnica, sessuale, linguistica e religiosa.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso del genitore o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i volontari dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo Settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. I soci volontari sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 c.1 del CTS.

L'Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare

necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero dei soci. La differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti ed il rispetto della civile convivenza. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 5. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo Statuto, ai regolamenti e alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del Consiglio Direttivo, o - prima della riunione del Consiglio - di uno o più Consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, verificando che gli aspiranti soci abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assoluta con la consegna della tessera sociale al nuovo socio e il suo nominativo sarà annotato nel Libro dei Soci. L'ammissione viene comunque ratificata dal Consiglio Direttivo nella prima seduta utile. In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio Direttivo, o ad essa non sia data risposta entro i termini previsti, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini previsti. Sul ricorso si pronuncerà nel primo caso il Collegio dei Garanti, nel secondo il Consiglio Direttivo.

Art. 5 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democrazia, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

I soci/e hanno diritto a:

- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni da essa promosse;
- utilizzare le attrezzature sociali;
- riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione e concorrere all'elaborazione del programma;
- discutere ed approvare i rendiconti;
- eleggere ed essere eletti componenti degli organismi dirigenti, di garanzia e di controllo;
- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo;
- approvare le modifiche allo Statuto nonché l'adozione e la modi-

fica dei regolamenti.

Hanno diritto di voto in Assemblea i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno otto giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.

Il socio è tenuto/a a:

- rispettare lo Statuto, i regolamenti, le delibere e le disposizioni degli organi sociali;
- versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
- mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale. In particolare è obbligo del socio mantenere una condotta di rispetto verso gli altri soci e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell'Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'Associazione o, in mancanza, all'Assemblea dei soci.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

Ciascun socio può recedere dall'Associazione o esserne radiato secondo le norme del presente Statuto.

Il Socio che si renda comunque indesiderabile per il suo comportamento potrà essere deferito al Consiglio Direttivo.

La qualifica di socio si perde per:

- a) decesso;
- b) scioglimento dell'Associazione;
- c) mancato pagamento della quota associativa annuale;
- d) dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- e) rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale da parte del Consiglio Direttivo;
- f) radiazione.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti, a seguito di sollecito di versamento anche collettivo, comporta la decadenza dell'associato senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro dei soci.

Art. 6 - ORGANI SOCIALI

Sono organi di direzione dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo.

Sono organismi di garanzia e controllo:

- a) il Collegio dei Garanti;
- b) il Collegio dei Sindaci revisori.

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Gli organismi durano in carica quattro anni ed i componenti sono rieleggibili.

Art. 7 - L'ASSEMBLEA

L'Assemblea dei Soci può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente o in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Segretario o in caso di sua assenza o impedimento dal Consigliere più anziano come socio, entro il primo quadrimestre dell'anno sociale. Partecipano all'Assemblea tutti i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno otto giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata con le stesse modalità ogniqualvolta sia necessario, per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli art. 19 e 20, ed ogniqualvolta ne faccia richiesta motivata il Collegio dei Garanti o il Collegio dei Sindaci revisori (ove nominato) o ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto o almeno la metà dei componenti del Consiglio Direttivo. Nella richiesta di convocazione, i richiedenti dovranno indicare per iscritto le materie da trattare e le eventuali proposte che essi intendono presentare. L'Assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta, e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, avverrà con la pubblicazione affissa nella sede dell'Associazione, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno otto giorni prima e/o mediante lettera raccomandata, anche a mani e controfirmata per ricezione, da inviare almeno quindici giorni prima della data scelta per la riunione, a ciascun socio avente diritto di parteciparvi.

L'Assemblea ordinaria:

- a) elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) al termine del mandato discute la relazione del Consiglio Direttivo uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale, composta da almeno tre soci, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;
- c) nomina e revoca, nei casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- e) approva le linee generali del programma di attività per l'anno in corso e l'eventuale relativo documento economico-programmatico;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- h) delibera sull'assunzione dei regolamenti interni, compreso il regolamento dei lavori assembleari;
- l) delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;
- m) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto e sulle questioni di particolare importanza e gravità per la vita dell'Associazione e sulla trasformazione, fusione, scissione o scioglimento dell'Associazione e per tutte le delibere non demandate all'Assemblea ordinaria. Per le delibere di trasformazione, fusione o scissione valgono le stesse maggioranze dell'art. 20.

Le Assemblee sono aperte dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Se-

gretario o, in sua assenza o impedimento, dal Consigliere avente maggiore anzianità di socio; ove due consiglieri avessero pari anzianità come socio, dal più anziano di età tra i due. L'Assemblea è quindi presieduta da un presidente, eletto in seno alla stessa. In caso di assenza o di impedimento del Segretario, il Presidente dell'Assemblea propone un segretario verbalizzante eletto in seno alla stessa.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando sia stata regolarmente convocata e, in prima convocazione, siano presenti almeno più della metà dei soci con diritto di voto.

Trascorsa mezz'ora da quella fissata per la prima convocazione, l'Assemblea si intende riunita in seconda convocazione ed è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza dei voti dei presenti.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è valida soltanto se risultino presenti più della metà dei soci con diritto di voto. In seconda convocazione, essa può validamente deliberare purchè siano presenti almeno un terzo dei soci. L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice del totale dei soci presenti. Per le modificazioni dello Statuto è richiesta la maggioranza dei voti prevista dal successivo articolo 19. Ogni socio ha diritto a un voto, purchè in regola con il pagamento di ogni somma comunque dovuta all'Associazione e con il versamento da almeno otto giorni della quota sociale. Il voto è personale e non sono ammesse deleghe, salvo casi straordinari per giustificati motivi, e comunque non più di una delega per socio. L'Assemblea vota per alzata di mano, a meno che la metà dei soci presenti non richieda la votazione per scrutinio segreto. Se il voto riguarda persone si procede a scrutinio segreto, a meno di voto contrario unanime dell'Assemblea. Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del segretario che li firma insieme al presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la consultazione.

Art. 8 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha il compito di realizzare gli scopi sociali. In particolare, e senza che la seguente elencazione debba intendersi limitativa, ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni:

- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- emanare qualsiasi normativa o disposizione ritenuta opportuna per il buon funzionamento dell'Associazione;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- prendere tutte le deliberazioni occorrenti per l'amministrazione e conduzione dell'Associazione;
- predisporre il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statu-

tarie; nei limiti previsti dall'art. 12 c.2 del CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa;

- predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 del CTS;

- individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dall'art. 13 c.6 del CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;

- stabilire l'importo delle quote associative e fissarne le modalità di pagamento;

- deliberare in merito all'accoglimento delle domande di ammissione all'Associazione degli aspiranti soci; può delegare allo scopo uno o più Consiglieri;

- determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall'Associazione e fissarne le modalità di pagamento;

- redigere il regolamento, nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto, da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;

- giudicare tutte le infrazioni commesse dai soci e comminare le sanzioni dal numero uno al numero cinque di cui al successivo art.

18. Il Consiglio Direttivo provvede a far eseguire le sanzioni appena divenuto definitivo il provvedimento. Avverso tale provvedimento il socio può proporre appello entro trenta giorni adducendo le proprie argomentazioni sul merito. Il provvedimento assunto dal Consiglio Direttivo e l'appello del socio vengono quindi presentati al Collegio dei Garanti, che delibera in maniera insindacabile sulla questione e successivamente, per la ratifica, alla prima Assemblea ordinaria. Nell'intervallo intercorrente tra la presentazione dell'appello e la decisione del Collegio dei Garanti, viene sospesa la qualifica di socio.

Il Consiglio Direttivo è eletto ogni quattro anni dall'Assemblea ed è composto, previa determinazione da parte dell'Assemblea del numero dei suoi componenti, da un minimo di tre a un massimo di undici. I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS. I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità prevista dall'art. 2382 del Codice Civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario-Tesoriere e può attribuire ad altri consiglieri funzioni attinenti a specifiche esigenze legate all'attività dell'Associazione, come ad esempio la funzione di Tesoriere (tenuta della cassa e cura degli aspetti di carattere economico).

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso da far pervenire a ciascun Consigliere, anche in modo informale, con almeno tre giorni di anticipo sulla data della riunione.

Esso deve essere riunito - se possibile - almeno ogni quattro mesi e ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio su richiesta scritta della maggioranza dei Consiglieri. Qualsiasi convocazione del Consiglio dovrà comunque contenere l'elencazione delle materie da trattare. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consi-

glieri e sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente o dal Segretario o dal Consigliere con maggiore anzianità di socio. È da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato, in presenza della totalità dei Consiglieri.

Le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Le accettazioni di nuovi soci devono essere prese con la maggioranza di due terzi. Le votazioni sono fatte in modo palese. I Consiglieri sono tenuti sul loro onore a mantenere segrete le discussioni e le opinioni espresse all'interno del Consiglio.

Delle deliberazioni viene redatto un verbale a cura del Segretario o suo sostituto, che lo firma assieme al Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, secondo quanto previsto dall'art. 4.

Art. 9 - CARICHE SOCIALI

Le prestazioni di tutti i dirigenti sono fornite a titolo gratuito e onorifico, ma potranno essere rimborsate le spese vive sostenute nell'espletamento di incarichi specifici, previa consegna di idonea documentazione (pezze d'appoggio). I componenti degli organi sociali sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenti a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, decade. Decade comunque il Consigliere dopo un anno di assenza dai lavori del Consiglio. È facoltà del Consigliere rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio, mediante comunicazione scritta al Presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione del Consiglio. Il consigliere decaduto o dimissionario può essere sostituito, ove esista, dal socio risultato primo escluso all'elezione del Direttivo, diversamente la prima Assemblea utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti o dimissionari. I nuovi eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio. In ogni caso di parità di voti prevale il più anziano di età. In caso di dimissioni, decesso o decadenza di Presidente, Vicepresidente o Segretario è facoltà del Consiglio Direttivo eleggere un nuovo incaricato all'interno dei propri componenti in carica e, se necessario, provvedere alla reintegrazione di un componente del Consiglio secondo le norme stabilite.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade. Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

Art. 10 - IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale del-

L'Associazione e la rappresenta anche verso i terzi; convoca e presiede il Consiglio Direttivo e dichiara aperte le Assemblee. Può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile. In caso di sua assenza o temporaneo impedimento le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente o, in difetto, dal Segretario o, in difetto, dal Consigliere con più anzianità di socio.

Art. 11 - IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e, in caso di assenza o impedimento di questi, lo sostituisce e ne assume le mansioni.

Art. 12 - IL SEGRETARIO

Il Segretario collabora con il Presidente e cura l'esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo ed ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio ed ha la responsabilità di fare osservare la disciplina interna dell'Associazione. Presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vice Presidente.

Art. 13 - PATRIMONIO ED ENTRATE

Il patrimonio sociale è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali. Esso è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- eventuali avanzi di bilancio accantonati a riserva;
- erogazioni, contributi, donazioni, lasciti, successioni;
- eventuali partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote annuali di adesione e tesseramento dei soci;
- eventuali elargizioni da parte di soci e da terzi;
- proventi derivanti dall'organizzazione di manifestazioni ed altre attività connesse al perseguimento dello scopo sociale;
- proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- contributi pubblici e privati;
- raccolte fondi;
- tutte le altre entrate che possono concorrere a vantaggio dell'Associazione.

Art. 14 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato all'Assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo un bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 13 del CTS. Deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea. Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte

al fondo di riserva, e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all'art. 2 e per nuovi impianti o attrezzature.

Art. 15 - COLLEGIO DEI GARANTI

Il Collegio dei Garanti è organismo di controllo e di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna, che ha i compiti di:

- interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri sulla loro corretta applicazione;
 - emettere, ove richiesti, pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti;
 - deliberare in merito agli eventuali appelli avverso sanzioni comminate ai soci dal Consiglio Direttivo;
 - deliberare in merito agli eventuali ricorsi avverso il rigetto della domanda di ammissione di aspiranti soci;
 - dirimere le controversie insorte tra soci e gli organismi dirigenti, tra componenti gli organismi e gli organismi stessi, che non siano state risolte dal Consiglio Direttivo, irrogando, ove nel caso, le sanzioni previste dall'art. 18 a seconda della gravità della violazione, anche a titolo cautelativo;
 - dirimere controversie e eventuali conflitti di competenze e di poteri tra gli organismi dirigenti.
 - controllare la gestione contabile dell'Associazione e presentare una relazione scritta all'Assemblea sui controlli effettuati;
 - verificare sull'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo.
- L'iniziativa del Collegio dei Garanti è intrapresa a seguito di richiesta o ricorso di parte, ovvero per propria autonoma iniziativa in materia di rispetto degli adempimenti istituzionali e delle regole democratiche.

Il Collegio dei Garanti è formato da tre componenti effettivi e un supplente eletti tra i soci che abbiano acquisito esperienza in campo associativo e/o siano dotati di adeguata competenza in campo giuridico, non facenti parte di organismi direttivi di pari livello. Il Collegio elegge al suo interno un Presidente; si riunisce ogni qual volta le condizioni lo rendano necessario o su richiesta di uno dei suoi componenti o del Consiglio Direttivo. Decide a maggioranza. I suoi componenti hanno diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, con parere consultivo. In caso di vacanza di un componente effettivo del Collegio, subentrerà quello supplente.

Art. 16 - COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

Il Collegio dei Sindaci Revisori è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per legge, verrà eletto il Collegio dei Sindaci Revisori composto da un minimo di uno a un massimo di tre componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione. Le cariche di Consigliere e Sindaco Revisore sono incompatibili fra loro, ai componenti del Collegio si applica l'art. 2399 del Codice Civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 c. 2 del Codice Civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.

Il Collegio vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Il Collegio esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli art. 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai Sindaci.

I componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali del Collegio ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.

Art. 17 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Fermo restando quanto previsto dall'art. 16, nei casi previsti dall'art. 31 del CTS l'Associazione potrà incaricare della revisione legale dei conti il Collegio dei Sindaci Revisori, qualora sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro; ovvero nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 18 - NORME DISCIPLINARI

E' passibile di sanzione disciplinare il socio che si sia reso responsabile direttamente o per tramite di terzi di:

- inosservanza delle disposizioni dello Statuto, dei regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;

- attentare in qualunque modo il buon andamento della vita dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;

- commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;

- arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito;

- arrecare danni morali o materiali ad altro socio ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero adottare condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi all'art. 2 del presente Statuto;

- scorrettezze morali e/o disciplinari, ovunque commesse, di comportamento non conforme alla dignità e ai doveri di socio/a.

Le sanzioni disciplinari sono:

- 1) il richiamo scritto, da pubblicare o meno nella sede sociale a

seconda della gravità dell'infrazione;

2) la sospensione temporanea, fino ad un massimo di dodici mesi da ogni attività sociale;

3) l'esclusione del socio dalla partecipazione a determinate manifestazioni sociali;

4) il rifiuto del rinnovo della tessera sociale;

5) la radiazione.

La recidiva specifica o generica è considerata un'aggravante.

Le sanzioni da uno a quattro possono anche prevedere l'inibizione a frequentare la sede sociale ed i relativi impianti dell'Associazione.

Art. 19 - MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Le modificazioni del presente Statuto dovranno essere assunte dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci aventi diritto al voto.

Art. 20 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS, la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa dall'Assemblea straordinaria, con la maggioranza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto. Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di tre successive con-vocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scio-gliamento potrà comunque essere deliberato a maggioranza dei presenti da un'Assemblea appositamente convocata.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS. E' esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

Art. 21 - NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme di legge vigenti, il Codice Civile, il CTS.

Alexander Fabiani

Adriano Rodolfini